REGOLAMENTO (CEE) N. 2495/71 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 1971
relativo alle modalità concernenti le importazioni degli oli d'oliva dalla Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli oli d'oliva dalla Tunisia (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/71 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2165/70, il Consiglio ha adottato alcune norme di applicazione del regime speciale all'importazione di oli d'oliva dalla Tunisia previsto nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Tunisia ; che tali norme richiedono delle modalità di applicazione ;

considerando che, se l'incidenza della tassa sul prezzo del prodotto importato è superiore all'ammontare di cui può essere diminuito il prelievo in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2165/70, ne risultano conseguenze sfavorevoli per gli importatori nella Comunità ; che, nel caso contrario, è compromesso per la Tunisia il vantaggio economico previsto dall'accordo ; che, in tali condizioni, è necessario prevedere disposizioni volte ad assicurare l'uguaglianza tra l'incidenza della tassa sul prezzo del prodotto importato e la diminuzione del prelievo ;

considerando che in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2165/70, il regime di diminuzione del prelievo è applicato ad ogni importazione per la quale è fornita la prova che la tassa speciale all'esportazione è stata pagata dall'esportatore ; che, peraltro, in base all'Accordo, l'importo della tassa deve ripercuotersi sul prezzo del prodotto importato ; che, ai fini dell'applicazione del citato regime, è di conseguenza opportuno prevedere che l'importatore apporti la prova del rimborso all'esportatore della tassa di cui sopra ;

considerando che al fine di assicurare il corretto funzionamento del regime è necessario che l'importatore possa informare l'esportatore dell'importo del prelievo, nonché di quello della tassa, applicabile al prodotto importato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo da riscuotere all'importazione, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2165/70, è ridotto di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento, entro i limiti :

a) di 5 unità di conto per 100 chilogrammi, se il prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2165/70 è uguale o superiore a 5 unità di conto per 100 chilogrammi ;

b) dell'ammontare del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2165/70, se quest'ultimo è inferiore a 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

1. L'articolo 1 è applicato se l'importatore fornisce la prova, al più tardi all'atto dell'importazione, di aver rimborsato all'esportatore la tassa speciale sull'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2165/70 a concorrenza dell'ammontare deducibile all'importazione dell'olio nella Comunità.

2. Ai sensi del presente regolamento per « esportatore » s'intende la persona indicata come tale nel titolo ATN 1.

3. La prova di cui al paragrafo 1 è fornita solo con la presentazione di una ricevuta rilasciata da una banca riconosciuta, presso cui è stato versato l'ammontare di cui al paragrafo 1 ; su detta ricevuta devono figurare almeno i seguenti dati :

— la designazione dell'esportatore ;
— il numero del documento ATN 1 relativo all'operazione ;
— l'ammontare della somma versata.

Articolo 3

Gli enti che negli Stati membri sono incaricati della riscossione del prelievo all'importazione rilasciano all'importatore un documento su cui figurano :

(1) GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.
(2) GU n. L 241 del 27. 10. 1971, pag. 2.

a) le indicazioni concernenti il documento d'esportazione riprese nel riquadro « visto della dogana » del certificato ATN 1 relativo al prodotto di cui trattasi oppure il numero di detto certificato ;

b) il peso netto di olio d'oliva constatato dalle autorità competenti nell'assolvimento delle formalità d'importazione ;

c) il tasso del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2165/70 applicabile al prodotto di cui trattasi ;

d) l'ammontare della tassa speciale all'esportazione rimborsato dall'importatore all'esportatore.

Articolo 4

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2304/70 continuano ad essere applicabili agli oli esportati dalla Tunisia anteriormente al 1° novembre 1971, ma importati nella Comunità dopo tale data.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile agli oli d'oliva esportati dalla Tunisia a decorrere dal 1° novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI